

Legge regionale 31 ottobre 1974, n. 52 (BUR n. 46/1974)

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1973, N. 13

Articolo Unico

Per i fondi ampliati con le agevolazioni creditizie accordate dalla Regione a norma dell'art. 7 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 per l'arrotondamento di aziende agricole diretto-coltivatrici, il vincolo di indivisibilità previsto dall'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, è limitato alla durata del mutuo agevolato concesso con il concorso regionale.